

## Del giudice competente per il reclamo avverso un provvedimento cautelare pronunciato dalla Sezione specializzata agraria del Tribunale

Corte d'app. Venezia, Sez. spec. Agr. 15 dicembre 2015 (ord.) - Callegarin, pres.; Parise, est.

*Il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso un provvedimento reso dalla Sezione specializzata agraria del Tribunale deve promuoversi dinanzi alla medesima Sezione specializzata dello stesso ufficio, in diversa composizione.*

*Il reclamo riassunto dinanzi alla Sezione specializzata agraria della Corte d'appello deve essere dichiarato inammissibile, non dando luogo a conflitto di competenza.*

(Omissis)

Visto il ricorso per la riassunzione del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza di data 31 marzo 2015 di rigetto del ricorso per sequestro giudiziario in corso di causa del Tribunale di Rovigo, Sezione specializzata agraria; ritenuto pregiudizialmente necessario esaminare la questione relativa alla competenza di questo Collegio, sollevata d'ufficio; ritenuto che nella fattispecie la competenza a pronunciare sul reclamo cautelare, a mente dell'art. 669 terdecies c.p.c., non può essere individuata nella Sezione specializzata agraria della Corte, in difetto di qualsivoglia disposizione che legittimi siffatta ipotesi, come più volte affermato da questa Corte in casi analoghi (tra le tante Corte d'app. Venezia, Sez. spec. agr. 21 giugno 2006);

rilevato, in particolare, che dal su citato articolo emerge comunque il principio che la competenza *de qua* spetta ad organo collegiale pariordinato, e non sovraordinato, rispetto a quello collegiale investito del ricorso cautelare, per ragioni di ordine non solo letterale ma soprattutto sistematico (rilevandosi in particolare la possibilità per il giudice del merito di provvedere anche in corso di giudizio a modificare o revocare il provvedimento cautelare, il che implica - all'evidenza - la pariordinazione del giudice stesso rispetto a quello che pronunzia sul reclamo);

considerato altresì che proprio con la sentenza n. 421/1996 della Corte costituzionale, richiamata nell'ordinanza del Tribunale di Rovigo che ha declinato la competenza, è stato chiarito che l'opzione interpretativa condivisa da questa Corte presenta «il vantaggio di far superare l'ostacolo che si presenta nel caso in cui non vi sia piena corrispondenza fra Sezioni del Tribunale e della Corte d'appello (come ad esempio nella materia del lavoro) -, anche se derogatoria di quel principio» e si configura «comunque in sintonia con la logica del riesame che sta alla base della denunciata norma. Una logica che si muove tutta all'interno della peculiarità procedimentale del nuovo modello cautelare uniforme, rimanendo estranea alla prospettiva propria dell'impugnazione in senso stretto, la quale si articola su gradi di giurisdizione e dunque implica necessariamente la devoluzione del gravame al giudice superiore: il che, fra l'altro, può spiegare il richiamo selettivo fatto dal terzo comma dell'art. 669 terdecies alla disciplina comune dei procedimenti in Camera di consiglio, con esclusione in particolare del succitato art. 739, dove è previsto il reclamo davanti alla Corte d'appello contro i decreti pronunciati dal Tribunale» (così la sentenza n. 421/1996 della Corte costituzionale), dovendosi valorizzare «il dato - reso esplicito dalla norma - che l'effettività del riesame può essere realizzata in virtù dei soli, anzidetti, criteri dell'alterità e della collegialità del giudice, e non necessariamente anche attraverso il rapporto di sovraordinazione tra giudici»;

ritenuto pertanto che, alla stregua delle osservazioni che precedono, il Collegio competente deve essere individuato nella Sezione specializzata agraria del medesimo Tribunale già adito, ovviamente in diversa composizione (non potendosi far parte i giudici ed esperti che abbiano emesso l'ordinanza reclamata);

rilevato, infine, che per costante giurisprudenza di legittimità in tema di procedimenti cautelari è inammissibile la proposizione, anche d'ufficio, del regolamento di competenza (*ex plurimis* Cass. Sez. Un. n. 18189/2013) e che in definitiva il reclamo siccome proposto va dichiarato inammissibile;

ravvisata giustificata la compensazione totale delle spese del presente procedimento, che è stato instaurato a seguito dell'ordinanza del Tribunale di Rovigo, Sezione specializzata agraria del 3 luglio 2015 e quindi in ragione della soluzione interpretativa accolta da detto Tribunale e non condivisa da questa Corte

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo di cui in premessa, compensando tra le parti le spese del procedimento.

(Omissis)

## Del giudice competente per il reclamo avverso un provvedimento cautelare pronunciato dalla Sezione specializzata agraria del Tribunale

1. La Sezione specializzata agraria della Corte d'appello di Venezia era adita con ricorso per la riassunzione di un reclamo cautelare, in forza del provvedimento con cui la corrispondente Sezione specializzata del Tribunale di Rovigo aveva declinato la propria competenza a decidere del reclamo avverso l'ordinanza di rigetto di un ricorso per sequestro giudiziario, individuando nella predetta Sezione della Corte d'appello il Collegio investito della decisione in forza del secondo comma dell'art. 669 *terdecies* c.p.c.

Facendo riferimento ad alcuni precedenti della medesima Corte d'appello<sup>1</sup> nonché a un risalente arresto della Consulta<sup>2</sup>, l'ordinanza in commento dichiara l'inammissibilità del reclamo, individuando il Collegio competente «nella Sezione specializzata agraria del medesimo Tribunale adito, ovviamente in diversa composizione (non potendosi far parte i giudici ed esperti che abbiano emesso l'ordinanza reclamata)».

L'iter logico-argomentativo della pronuncia poggia su una duplice base, letterale e sistematica.

Sul piano letterale, la Corte veneziana ritiene che sia lo stesso art. 669 *terdecies* c.p.c., secondo comma<sup>3</sup> a individuare il giudice competente nell'«organo collegiale parordinato, e non sovraordinato, rispetto a quello collegiale investito del ricorso cautelare»; il secondo periodo della disposizione prevede infatti che il reclamo avverso il provvedimento cautelare pronunciato dalla Corte d'appello debba proporsi ad altra Sezione della medesima Corte ovvero, in mancanza, alla Corte d'appello viciniora (criterio c.d. rotatorio).

Nel peculiare caso della Sezione specializzata agraria, investita di competenza funzionale nelle materie attribuitele dalla legge, tale criterio rotatorio si declina dunque, come detto, nella diversa composizione del Collegio chiamato a decidere del reclamo cautelare<sup>4</sup>.

Sempre sul piano letterale, si valorizza il richiamo selettivo operato dal terzo comma dell'art. 669 *terdecies* c.p.c.<sup>5</sup> ai soli artt. 737 e 738 c.p.c. – i quali dettano disposizioni comuni ai procedimenti in Camera di consiglio – e non all'art. 739 c.p.c.<sup>6</sup> che, nel regolare i reclami delle parti, attribuisce appunto alla Corte d'appello la competenza a decidere del reclamo avverso i decreti assunti dal Tribunale in Camera di consiglio; ciò ha indotto il giudice delle leggi ad affermare che «l'effettività del riesame può essere realizzata in virtù dei soli [...] criteri dell'alterità e della collegialità del giudice, e non necessariamente anche attraverso il rapporto di sovraordinazione tra giudici»<sup>7</sup>.

<sup>1</sup> Corte d'app. Venezia 21 giugno 2006, *ined.*; si veda altresì Corte d'app. Venezia 17 novembre 1999, in *Giur. it.*, 2000, 749 e in *Riv. dir. agr.*, 2001, II, 225, con nota di M. MAZZO, *Competenza per il reclamo avverso i provvedimenti cautelari emessi dalle Sezioni specializzate agrarie di Tribunale: il paradosso della situazione veneta*.

<sup>2</sup> Corte cost. 27 dicembre 1996, n. 421, in *Giust. civ.*, 1997, I, 584; in *Giur. it.*, 1997, I, 358; in *Nuova giur. civ. comm.*, 1997, I, 436, con nota di E. DALMOTTO, *In tema di reclamo contro il provvedimento cautelare collegiale del Tribunale: de iure condito e de iure condendo*.

<sup>3</sup> «Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del Tribunale si propone al Collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla Corte d'appello, il reclamo si propone ad altra Sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte d'appello più vicina».

<sup>4</sup> Analogamente a quanto avviene nel giudizio di rinvio ex art. 383 c.p.c., come osserva N. RAUSEO, in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2006, 334.

<sup>5</sup> «Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738».

<sup>6</sup> «Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo con ricorso al Tribunale, che pronuncia in Camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal Tribunale in Camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.

Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti.

Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della Corte d'appello e contro quelli del Tribunale pronunciati in sede di reclamo».

<sup>7</sup> In tal senso Corte cost. n. 421/1996 cit., richiamata dalla pronuncia in commento; tuttavia la Consulta, nel dichiarare non

Sul piano sistematico, la soluzione adottata dalla Corte d'appello di Venezia troverebbe altresì conforto nella prevista «possibilità per il giudice del merito di provvedere anche in corso di giudizio a modificare o revocare il provvedimento cautelare, il che implica – all'evidenza – la pari ordinazione del giudice stesso rispetto a quello che pronuncia sul reclamo»; al giudice del merito si riconosce infatti il potere di revocare o modificare, ex art. 669 *terdecies* c.p.c., il provvedimento cautelare reso all'esito del giudizio di reclamo<sup>8</sup>.

Inoltre, secondo l'estensore della decisione in commento, l'istituto del reclamo cautelare sarebbe informato alla «logica del riesame», asseritamente posta alla base dell'art. 669 *terdecies* c.p.c.: «logica che si muove tutta all'interno della peculiarità procedimentale del nuovo modello cautelare uniforme, rimanendo estranea alla prospettiva propria dell'impugnazione in senso stretto, la quale si articola su gradi di giurisdizione e dunque implica necessariamente la devoluzione del gravame al giudice superiore»<sup>9</sup>.

Va riconosciuto che la soluzione applicata dalla Corte veneziana appare coerente con la riconosciuta peculiarità del procedimento cautelare, inidoneo alla formazione del giudicato ma orientato a garantire l'effettività della tutela dei diritti attraverso la loro delibazione sommaria, nel quadro di una sequenza procedimentale semplificata e – almeno sul piano teorico – contenuta in un segmento temporale limitato. La devoluzione del reclamo al giudice collegiale sovraordinato, pur dando compiuta attuazione al principio del doppio grado di giurisdizione, parrebbe confliggere con gli evidenziati caratteri di speditezza e concentrazione del giudizio cautelare; al contrario, l'attribuzione della competenza sul reclamo a un organo collegiale equiordinato – ovviamente diverso, nella sua composizione, rispetto a quello che abbia adottato la decisione impugnata – assicura al contempo la maggiore celerità della decisione e – sempre sul piano teorico – l'imparzialità del riesame, garantendo al reclamante un'obiettiva valutazione delle proprie doglianze.

Cionondimeno, la soluzione prospettata è tutt'altro che univoca: sul punto, infatti, com'è ben noto, nella giurisprudenza di merito si registrano decisioni di segno opposto<sup>10</sup>.

Il principale argomento a sostegno dell'opposta tesi si fonda sull'asserita natura di gravame del reclamo, «con la necessità, dunque, che il giudice competente sia non solo collegiale, ma altresì di grado superiore rispetto a quello che ha pronunciato l'ordinanza»<sup>11</sup>.

Inoltre, secondo i fautori di tale tesi, la norma che disciplina la competenza c.d. rotatoria del giudice pariordinato – ossia l'art. 669 *terdecies* secondo comma c.p.c., che, come si è visto, assegna il reclamo sui

fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 669 *terdecies* c.p.c. in quanto, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata della norma, deve escludersi che la stessa sancisca l'irreclamabilità dei provvedimenti cautelari adottati dal Tribunale in composizione collegiale - con conseguente esclusione della denunciata violazione degli artt. 3 e 24 Cost. -, formula due distinte soluzioni interpretative, devoluzione del reclamo al giudice superiore ovvero ad altra Sezione del medesimo Tribunale o al Tribunale più vicino, sollecitando l'intervento risolutivo del legislatore.

<sup>8</sup> Così Trib. Udine 14 dicembre 1994, in *Foro it.*, 1995, I, 2295; si veda pure Trib. Taranto 25 giugno 2014, in *Red. Giuffrè*, 2014. Tali pronunce di merito attribuiscono la competenza sull'istanza di revoca o modifica del provvedimento cautelare al giudice monocratico: va da sé che, in materia agraria, la competenza apparterrà sempre al Collegio investito della causa di merito.

<sup>9</sup> In tal senso sempre Corte cost. n. 421/1996 cit., citata dalla pronuncia in commento.

<sup>10</sup> Addirittura nel senso dell'inammissibilità *tout court* del reclamo cautelare si erano pronunciate Corte d'app. Lecce 4 marzo 1995 e 3 gennaio 1996, in *Giur. it.*, 1996, I, 2, 598, con nota di U. VOLPE, *Il reclamo contro i provvedimenti cautelari emessi dal Collegio del Tribunale*. Tale soluzione è stata però sconfessata dalla più volte menzionata pronuncia Corte cost. n. 421/1996, che ha respinto la questione di legittimità costituzionale sollevata proprio dalla Corte leccese con la citata ordinanza del 3 gennaio 1996. Nel senso che la competenza a conoscere del gravame debba attribuirsi alla Sezione specializzata agraria della Corte d'appello competente per territorio si vedano, tra le altre, Corte d'app. Bologna 17 giugno 1994, in *Dir. giur. agr. amb.*, 1995, 506, con nota di G. MORSILLO, *Misure cautelari e competenza*; Trib. Treviso 24 aprile 2001, in *Riv. dir. agr.*, 2001, II, 225, con nota di M. MAZZO, *Competenza per il reclamo avverso i provvedimenti cautelari emessi dalle Sezioni specializzate agrarie di Tribunale: il paradosso della situazione veneta*; Corte d'app. Roma 6 luglio 2002, in *Dir. giur. agr. amb.*, 2003, 650, con nota di N. RAUSEO, *Il reclamo avverso i provvedimenti cautelari emessi dalle Sezioni specializzate agrarie*.

Della stessa Autrice si segnala lo scritto *Il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. nel processo agrario*, in *Dir. giur. agr. amb.*, 1995, 472. Aderiscono alla soluzione prospettata dall'ordinanza in commento, *ex plurimis*, la già citata Corte d'app. Venezia 17 novembre 1999 e Corte d'app. Roma 7 ottobre 2005, in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2006, 333, con nota di N. RAUSEO, *Reclamo avverso i provvedimenti cautelari e competenza del giudice specializzato agrario: un caso irrisolto*.

<sup>11</sup> M. MAZZO, *op. cit.*, 231.

provvedimenti cautelari resi dalla Corte d'appello ad altra Sezione della stessa Corte ovvero alla Corte d'appello più vicina – avrebbe natura eccezionale, con conseguente divieto di applicazione analogica ex art. 14 disp. prel. c.c.<sup>12</sup>

Per converso, dovrebbe trovare applicazione analogica il primo comma dell'art. 739 c.p.c., che individua, appunto, nella Corte d'appello il giudice competente per i reclami avverso i provvedimenti assunti dal Tribunale in composizione collegiale; invero, tale argomento pare aver perso forza di persuasione a fronte della modifica legislativa del primo comma dell'art. 669 *terdecies* c.p.c., introdotta dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni in l. 14 maggio 2005, n. 80, che ne ha rimosso il preesistente riferimento al secondo comma dell'art. 739 c.p.c. – nel quale sono indicati i termini decadenziali di impugnazione – e ha così espressamente limitato il richiamo normativo alle sole regole procedurali di cui agli artt. 737 e 738 c.p.c.

Il legislatore, sollecitato a sciogliere il nodo dalla Corte costituzionale già con la citata sentenza n. 421/1996, ha invece scelto la via del silenzio; neppure il recente d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, che all'art. 11 detta la nuova disciplina unitaria del rito agrario, dispone alcunché in materia di reclamo cautelare.

Non può che auspicarsi un intervento risolutore dell'organo legislativo, che ponga un definitivo limite alle divergenze interpretative di cui si è sinteticamente dato conto, dato che nella materia cautelare non sovviene il sindacato nomofilattico della Corte di cassazione<sup>13</sup>, anche alla luce delle – potenzialmente aberranti – conseguenze dell'incerta individuazione del giudice competente.

2. Di non poco momento è infatti la seconda statuizione contenuta nell'ordinanza in commento, secondo la quale il reclamo cautelare, riassunto dinanzi alla Corte a seguito della declinatoria di competenza pronunciata dal Tribunale originariamente adito<sup>14</sup>, deve dichiararsi inammissibile, senza possibilità di proporre, neanche d'ufficio, il regolamento di competenza.

La giurisprudenza di legittimità ha infatti ripetutamente affermato l'inammissibilità del regolamento di competenza avverso un provvedimento cautelare<sup>15</sup>: con particolare riferimento al regolamento d'ufficio ex art. 45 c.p.c., lo si ritiene inammissibile *«anche nell'ipotesi di duplice declaratoria d'incompetenza formulata in sede di giudizio di reclamo, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza – che, in sede cautelare, non possono assurgere al genus della sentenza e sono, pertanto, inidonei ad instaurare la procedura di regolamento in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata – sia perché l'eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall'art. 47 c.p.c., sarebbe priva del requisito della definitività, in ragione del peculiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi»*<sup>16</sup>.

L'indirizzo ermeneutico non è però univoco: alcune decisioni della Corte di cassazione a Sezioni semplici (I e II) hanno infatti ritenuto ammissibile l'istanza di regolamento, in caso di duplice diniego di

<sup>12</sup> L'organo collegiale sovraordinato alla Corte d'appello sarebbe infatti la Corte di cassazione, dinanzi alla quale è escluso che possano trattarsi questioni di fatto; donde la natura eccezionale della norma in esame: in tal senso si vedano E. DALMOTTO, *op. cit.*, 441 e M. MAZZO, *op. cit.*, 231. Le ulteriori obiezioni - di ordine squisitamente pratico - in ordine alle difficoltà applicative del criterio c.d. rotatorio nell'individuazione del Tribunale viciniore, delle quali dà conto U. VOLPE, *op. cit.*, 601, appaiono superate dall'indirizzo propugnato dall'ordinanza in commento, che attribuisce la competenza sul reclamo alla medesima Sezione specializzata agraria dello stesso Tribunale, postulando unicamente la diversa composizione dell'organo collegiale.

<sup>13</sup> Come osservano E. DALMOTTO, *op. cit.*, 442 e U. VOLPE, *op. cit.*, 604.

<sup>14</sup> Sul punto, non si può sottacere l'opinione di chi esclude la *translatio iudicii* nel procedimento cautelare: in tal senso E. DALMOTTO, *op. cit.*, 442, il quale osserva come la pretesa inapplicabilità dell'art. 50 c.p.c. invero condurrebbe *«nella normalità dei casi, alla denegazione della tutela cautelare di secondo grado, posto che, una volta pronunciata l'inammissibilità, il reclamante non potrebbe più riproporre il reclamo dinanzi ad altro giudice a causa del probabile decorso del termine di [quindici] giorni per reclamare»*.

<sup>15</sup> Si veda, ex *plurimis*, Cass. Sez. Un. Civ. 29 luglio 2013, n. 18189, in *Giust. civ. Mass.*, 2013, espressamente richiamata dall'ordinanza in commento.

<sup>16</sup> Così Cass. Sez. Un. Civ. 9 luglio 2009, n. 16091, in *Giust. civ. Mass.*, 2009, 7-8, 1068. Nello stesso senso Cass. Sez. III Civ. 3 luglio 2009, n. 15639, in *Giust. civ. Mass.*, 2009, 7-8, 1032, la quale ammette il regolamento nel solo caso in cui il primo giudice si sia pronunciato sulla competenza con sentenza, o, comunque, con pronuncia a carattere decisorio ed irretrattabile, suscettibile di acquistare efficacia definitiva; conf. Cass. Sez. I Civ. 19 aprile 2002, n. 5739, in *Giust. civ. Mass.*, 2002, 689.

competenza dei giudici chiamati a decidere su un ricorso cautelare, «non essendo ipotizzabile che l'ordinamento non preveda alcuno strumento processuale attraverso il quale dirimere una situazione in cui non vi sia, di fatto, un giudice obbligato, al fine, a conoscere della domanda cautelare, a meno di non ipotizzare [...] un potenziale vulnus ai principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Cost. E tali ragioni valgono ancor più ove, come nella specie, sia stato proprio uno dei due giudici in conflitto a rivolgersi alla Corte regolatrice, per stabilire quale dei due sia legittimamente investito del potere decisorio»<sup>17</sup>.

Tali decisioni, tra di loro speculari, hanno risolto conflitti di competenza insorti tra giudici aditi con ricorso *ex art. 669 bis* c.p.c., non già in sede di reclamo: sicché l'iter motivazionale prende le mosse dalla disposizione contenuta nell'art. 669 *septies* c.p.c.<sup>18</sup> e arriva a concludere che da tale disposizione derivi l'inammissibilità dell'istanza per regolamento di competenza nella sola ipotesi in cui, dichiaratosi incompetente il primo giudice, quello indicato come competente e successivamente adito trattenga il processo innanzi a sé.

Qualora invece, dichiaratosi incompetente il primo giudice, anche il secondo pronunci un analogo provvedimento declinatorio della propria competenza, deve ammettersi l'istanza di regolamento al fine di scongiurare il diniego di tutela giurisdizionale che adombra la violazione dei richiamati principi di cui agli artt. 3 e 24 Cost.

Tale soluzione<sup>19</sup> – fatta oggetto di penetranti critiche<sup>20</sup> – appare invero convincente se applicata alla fase di reclamo<sup>21</sup>, nella quale non opera la norma di cui all'art. 669 *septies* c.p.c. (peraltro, la riproposizione del reclamo cautelare dinanzi al giudice dichiarato competente risulterebbe di fatto preclusa dall'inevitabile decorso del breve termine decadenziale previsto dal primo comma dell'art. 669 *terdecies* c.p.c.)<sup>22</sup>.

Altrimenti, al giudice successivamente adito non resta che dichiarare l'inammissibilità (come nell'ordinanza in esame) ovvero l'improponibilità (così Corte d'app. Venezia 17 novembre 1999 cit.) del reclamo stesso, con provvedimento non ulteriormente reclamabile né ricorribile *ex art. 111* Cost.

Come si vede, l'incertezza degli interpreti rende quanto mai necessario l'invocato intervento, troppo a lungo atteso, del legislatore; in difetto, a meno che si voglia aderire alla soluzione di chi postula il riconoscimento di una competenza alternativa a decidere sul reclamo avverso il provvedimento cautelare pronunciato dalle Sezioni specializzate agrarie, attribuendola sia alla medesima Sezione dello stesso Tribunale, pur in diversa composizione, sia alla corrispondente Sezione della Corte d'appello territorialmente competente<sup>23</sup>, non resta che affidarsi al giudice della nomofilachia.

Alla Corte Suprema sono infatti date due strade: aderire all'orientamento minoritario, dichiarando ammissibile il regolamento di competenza sollevato sul punto da una parte *ex art. 42* c.p.c. o dal giudice di merito *ex art. 45* c.p.c. ovvero, pur dichiarando l'inammissibilità della relativa istanza, enunciare il principio di diritto nell'interesse della legge ai sensi dell'art. 363, comma 3 c.p.c.<sup>24</sup>, in ambo i casi

<sup>17</sup> Cass. Sez. I Civ. 9 aprile 2008, n. 9167, in *Foro it.*, 2008, 7-8, I, 2134 e in *Giust. civ.*, 2010, 1, I, 185, con nota redazionale. Conf. Cass. Sez. I Civ. 5 dicembre 2003, n. 18680, in *Foro it.*, 2004, I, 1459 e in *Giust. civ.*, 2004, I, 2955, con nota di F.P. NICITA, *Sul regolamento di competenza nel processo cautelare*; si veda altresì Cass. Sez. II Civ. 12 giugno 1997, n. 5264, in *Giur. it.*, 1998, 12, con nota contraria di C. CONSOLO, *Processo cautelare e regolamento di competenza fra art. 42 e art. 45 c.p.c. (ossia «in seconda battuta»)* e in *Nuova giur. civ. comm.*, 1998, I, 732, con nota di E. DALMOTTO, *Sul conflitto di competenza in sede cautelare: esperibilità del regolamento e rimedi preferibili*.

<sup>18</sup> A termini della quale l'ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda dinanzi al giudice competente.

<sup>19</sup> Che, si ha il dovere di precisarlo, è presa in esame ed espressamente confutata da Cass. Sez. Un. Civ. 9 luglio 2009, n. 16091 cit.

<sup>20</sup> Si veda C. CONSOLO, *op. cit.*, 14, il quale tra l'altro osserva che il provvedimento negativo di competenza potrebbe - e dovrebbe, a suo avviso - essere impugnato con reclamo.

<sup>21</sup> Nel senso dell'ammissibilità del regolamento di competenza sollevato d'ufficio dal giudice del reclamo cautelare successivamente adito, si è pronunciata Cass. Sez. Lav. 25 giugno 2008, n. 17299, in *Giust. civ. Mass.*, 2008, 6, 1023.

<sup>22</sup> Ragion per cui deve ammettersi l'applicabilità dell'art. 50 c.p.c., allorché il giudice adito con reclamo si dichiari incompetente in favore di altro ufficio; tale soluzione è implicitamente avallata dall'ordinanza in commento.

<sup>23</sup> In tal senso, tra gli altri, E. DALMOTTO, *op. cit.*, 441; ma l'ipotesi appare in conflitto con l'art. 25 Cost.

<sup>24</sup> Ciò ha fatto la più volte menzionata Cass. Sez. Un. Civ. 9 luglio 2009, n. 16091.

individuando una volta per tutte il giudice del reclamo cautelare agrario e dando soluzione, di tal guisa, alla *vexata quaestio*.

*Michele Megha*